Convenzione per l’attivazione e il co-finanziamento di n. 1 borsa/e di studio per il Corso di Dottorato in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (curriculum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) - 39° ciclo - a.a. 2023/2024

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (di seguito: “Università”), (c.f. 80006480281) con sede legale in via 8 febbraio 1848, n. 2, rappresentata dal Direttore Generale ing. Alberto Scuttari, nato a Chioggia (VE) il 10/12/1965, debitamente autorizzato alla stipula della presente convenzione;

e

Denominazione Impresa…………. (di seguito: “Impresa”), (c.f. / p.iva ...........................) con sede legale in via ………n. … - (città)……, rappresentata dal (carica) ………………, (nome e cognome) ……………………………., nato/a a ……… il …………………debitamente autorizzato alla stipula della presente convenzione;

Insieme anche “le Parti”,

PREMESSO

- che la Legge n.210/1998 prevede al comma 6 dell’art. 4 - Dottorato di Ricerca - che gli oneri per il finanziamento delle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università;

- che l’Università intende attivare, presso il Dipartimento di Sede del corso, il Corso di Dottorato in Corso, della durata di tre/quattro anni;

- che con la pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 117 del 02/03/2023, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha attribuito all’Università di Padova, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” – Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, incluse le economie resesi disponibili a valere sulle dotazioni finanziarie di cui all’art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022, n. 452 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi (di seguito, anche corsi) accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021 XXXIX ciclo – Anno Accademico 2023/2024;

- che il DM 117/2023 stabilisce all’art. 7 comma 4 lett. c. e d. che i progetti di ricerca destinatari delle borse debbano “prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi” e “periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di 6 mesi fino al limite massimo previsto all’art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, nell’arco del triennio”;

- che l’Impresa è interessata allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il Corso di Dottorato di ricerca di cui sopra;

- che l’Impresa è interessata in particolare allo svolgimento del seguente tema di ricerca: “Tema in italiano / Tema in inglese” (nell’ambito del curriculum Curriculum);

- che a tal fine l’Impresa ha manifestato, la disponibilità a co-finanziare n. 1 borsa/e di studio;

-viste le FAQ MUR pubblicate sul sito www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa in data 03/04/2022;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

L’Università, sede amministrativa del Corso di Dottorato in Corso, si impegna ad attribuire n. 1 borsa/e di studio per la frequenza al corso di tale Corso di Dottorato per lo svolgimento del seguente tema di ricerca: “Tema in italiano / Tema in inglese”, (nell’ambito del curriculum Curriculum).

Tutti i posti di dottorato di ricerca sono messi a concorso secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Le borse di studio (compresa quella co-finanziata con la presente convenzione) sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria.

L’Università provvede ad erogare le borse di studio ai candidati utilmente collocati in graduatoria, in possesso dei prescritti requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 2 - Finanziamento della borsa di studio e modalità di pagamento

L’Impresa si impegna a versare all’Università, per la borsa di studio co-finanziata, il seguente importo, al netto delle spese bancarie:

€ 42.000,00 comprensivo di:

• co-finanziamento tre annualità di borsa (16.243 €/anno lordo percipiente - D.M. MUR 23/02/2022 n. 247) e oneri previdenziali INPS (23,353% dell’importo della borsa) al netto del co-finanziamento Ministeriale;

• maggiorazione del 50% della borsa per un periodo all’estero di 6 mesi [art. 9 comma 3 del D.M. MUR 14/12/2021 n. 226]

• budget per l’attività di ricerca del dottorando pari a 1.624,30€/anno per complessivi 4.872,90€ [art. 9 comma 4 del D.M. MUR 14/12/2021 n. 226]

• contributo per il funzionamento del corso pari a 2.007€)

Il pagamento dell’importo complessivo di € 42.000,00 per i tre anni di durata del corso, sarà effettuato in (*scegliere una delle due opzioni*):

 in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023;

 in tre soluzioni annuali anticipate di pari importo, entro il 31 ottobre di ogni anno (2023 - 2024 - 2025).

Il versamento dovrà avvenire mediante il sistema PagoPA, utilizzando l’Avviso di Pagamento contenente i dati e le istruzioni per procedere al versamento, che sarà appositamente trasmesso dall’Università.

L’Impresa si impegna anche a corrispondere, entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell’Università, le somme richieste per:

• l’aumento del 50% della borsa della borsa per eventuali e ulteriori mesi oltre i sei di periodo all’estero;

• eventuali aumenti della borsa di studio o per maggiori oneri derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari.

In caso di mancata assegnazione della borsa messa a concorso o rinuncia o esclusione del beneficiario dal corso di dottorato, le somme inutilizzate per la borsa di studio verranno restituite all’Impresa, alle coordinate bancarie che saranno a tal fine indicate dall’Impresa.

Articolo 3 - Impegni delle parti

Le parti si impegnano a:

 nominare con la qualifica di Supervisore, relativamente al tema di ricerca oggetto della Convenzione, il dott./prof. …………………………;

 realizzare il progetto formativo e di ricerca della borsa PNRR – DM 117/2023;

 individuare un co-supervisore aziendale per la/il dottoranda/o selezionata/o, definendone rispettivi ambiti di competenza;

 un rappresentante dell’Impresa potrà essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del competente organo collegiale che avranno ad oggetto la didattica del corso, al fine di poter dare, ove richiesto, un contributo sia in ordine alla definizione dei programmi didattici, sia all’ottimale individuazione delle attività svolte nell’ambito dei corsi al fine di un coinvolgimento nella definizione del piano formativo, come previsto dall’art. 7 comma 4 lett. g del DM MUR 117/2023.

 l’Impresa potrà richiedere all'Università di autorizzare il dottorando assegnatario della borsa a partecipare a seminari, organizzati ad hoc, nell'ambito dei quali presentare, con il consenso ed il necessario supporto del competente organo collegiale, le attività sviluppate nell'ambito dei corsi;

 l'Università è tenuta a citare il contributo finanziario dell’l’Impresa nelle pubblicazioni scientifiche firmate dal dottorando sopra menzionato, che usufruisce di questa borsa, derivate dall'attività svolta nell'ambito dei corsi.

Articolo 4 – Modalità di svolgimento dell’attività di dottorato

Al fine di agevolare l’attività di ricerca del dottorando, questo sarà impegnato a svolgere parte della propria attività formativa presso l’Impresa, per la durata di 6 mesi (si è indicato il periodo minimo, inserire l’effettivo numero di mesi presso l’Impresa riportato nella EDI, se diverso).

A tale fine l’Università concorderà con l’Impresa l’utilizzazione delle strutture per le attività formative del dottorando, sulla base delle effettive potenzialità delle strutture stesse.

L’Impresa si impegna ad ospitare il dottorando per i periodi di studio e ricerca previsti e a mettere a disposizione del Dottorando i mezzi tecnici e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività del progetto che avranno luogo presso i locali dell’Impresa stessa e ad individuare un tutor aziendale che collaborerà con il supervisore universitario nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando. L’Impresa designa quale tutor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nominativo, indirizzo e-mail, telefono);

Articolo 5 - Diritti di Proprietà Industriale dei risultati di ricerca e pubblicazioni

5.1 – Definizioni

Ai fini della presente convenzione le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

a) “Background”: opere dell’ingegno e altri beni immateriali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii. “Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni confidenziali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale), dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima della sottoscrizione della presente convenzione; indica altresì qualsiasi conoscenza e informazione non protetta, conseguita da una Parte prima della sottoscrizione della presente convenzione.

b) “Sideground”: opere dell’ingegno e altri beni immateriali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni confidenziali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, e qualsiasi conoscenza e informazione non protetta, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della presente convenzione ma non in esecuzione della stessa, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della presente convenzione.

c) Brevetto/i”: indica i titoli di proprietà industriale mediante i quali si acquistano i diritti sulle Invenzioni, compresa la domanda di tali titoli e il diritto di depositare tale domanda. Si intendono compresi: i brevetti per invenzione, i modelli di utilità, i diritti di privativa su una nuova varietà vegetale e le registrazioni delle topografie dei prodotti a semiconduttori.

d) “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni, cioè il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.), con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, alle indicazioni geografiche, alle denominazioni di origine, alle opere del disegno industriale, alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle topografie dei prodotti a semiconduttori, alle informazioni aziendali riservate (know how), alle nuove varietà vegetali.

e) “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale.

f) “Informazioni Confidenziali” indica qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell’una o dell’altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, comunicati da una Parte all’altra nell’ambito dell’attività oggetto della convenzione. Per “Informazioni Confidenziali” si intende, altresì, i risultati generati dall’attività di ricerca oggetto della convenzione, nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background, nel Sideground e nei Risultati.

g) "Invenzione": indica ogni tipo di innovazione e/o risultato utile derivante dall’attività di ricerca oggetto della presente convenzione e suscettibile di formare oggetto di Brevetto per invenzione alla stregua del CPI.

h) “Risultato”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione dell’attività di ricerca oggetto della presente convenzione.

i) “Risultati brevettabili”: indica i Risultati della ricerca suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà industriale.

Art. 5.2 - Titolarità dei Risultati derivanti dallo svolgimento del Dottorato

5.2.1 La titolarità dei Risultati non suscettibili di costituire oggetto di diritti di Proprietà Industriale e/o Intellettuale prodotti nell’ambito dell’attività di dottorato oggetto della presente convenzione sarà di entrambe le Parti e ciascuna potrà farne uso in modo non esclusivo, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi il rispetto degli obblighi di cui all’Art. 5.4 e 5.5 (Pubblicazione e Informazioni confidenziali).

5.2.2 La titolarità dei risultati suscettibili di costituire oggetto di diritti di Proprietà Intellettuale, in particolare la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sia morali che patrimoniali sul Software [valutare se rilevante nel caso concreto] sono disciplinati dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633. Lo sfruttamento a fini commerciali dei risultati di cui al presente comma di titolarità del personale universitario e/o del dottorando sarà disciplinato con apposito accordo tra i titolari stessi e l’Impresa.

5.2.3 Se dall’esecuzione delle attività di dottorato derivano Risultati suscettibili di costituire oggetto di diritti di Proprietà Industriale (Brevetto), ciascuna Parte dovrà darne immediatamente comunicazione per iscritto all’altra, esprimendo altresì il proprio interesse alla brevettazione. L’altra Parte dovrà, entro 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione, esprimere il proprio interesse alla brevettazione.

5.2.4 Nel caso di Risultati brevettabili di cui al punto precedente e rispetto ai quali entrambe le Parti abbiano manifestato l’interesse alla brevettazione, si procederà al deposito di una domanda di brevetto a titolarità congiunta. La quota di titolarità spettante a ciascuna Parte verrà stabilita con separato accordo in proporzione all’attività inventiva posta in essere da ciascuna; nell’accordo verranno anche definite le modalità di deposito e di prosecuzione della domanda di brevetto (o altra forma di tutela) e la ripartizione delle spese connesse nonché la gestione e lo sfruttamento dei diritti sui Risultati proteggibili, fermo restando quanto previsto ai commi seguenti.

5.2.5 Nell’ipotesi di cui al comma precedente l’Università potrà cedere all’impresa, su richiesta di questo ultima, la propria quota di titolarità sul Brevetto, tramite atto separato da siglarsi successivamente al deposito del Brevetto, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla data dal deposito, alle condizioni di cui all’Art. 5.2.7;

5.2.6 Qualora l’impresa non richieda la cessione entro il termine di cui sopra, la quota di titolarità dell’Università sul Brevetto sarà oggetto di un separato contratto di licenza che l’impresa si obbliga fin d’ora a stipulare qualora intenda sfruttare direttamente o indirettamente i Risultati oggetto del Brevetto, con la corresponsione di royalties e di un importo minimo annuo in misura da negoziare. L’importo minimo annuo si applica nel caso in cui le royalties dovute all’Università in un determinato anno contrattuale siano inferiori all’importo minimo stesso indicato.

5.2.7 Iter cessione della quota dell’Università all’impresa:

a) ai sensi dell’Art. 9 del Regolamento Brevetti dell’Università di Padova, le Parti convengono che l’impresa verserà all’Università l’importo pattuito nell’accordo di cui al comma 5.2.5, oltre al rimborso delle spese sostenute dall’Università per il deposito, quale corrispettivo per la cessione da parte dell’Università della propria quota di titolarità sui Risultati brevettabili di cui all’art. 5.2.4. Oltre detto importo nulla sarà dovuto all’Università da parte dell’impresa. L’Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i Risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale. Il corrispettivo aggiuntivo di cui al presente comma è dovuto per ogni Brevetto o Risultato proteggibile di cui il Committente chieda la cessione;

b) l’impresa si impegna a richiedere alle autorità nazionali o internazionali presso le quali è stata depositata la domanda di brevetto la registrazione dell’acquisizione della piena titolarità della domanda di brevetto solo dopo la prima pubblicazione della stessa, sostenendo tutte le spese a ciò connesse. Fatto salvo diverso accordo tra le Parti, eventuali domande di brevetto successive che rivendichino la priorità della suddetta domanda di brevetto verranno depositate esclusivamente a nome dell’impresa.

5.2.8 Nella misura più ampia consentita dalla legge, l’impresa si impegna a manlevare l’Università e a mantenerla indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi alla immissione in commercio o, comunque, alla utilizzazione dei Risultati o di parte di essi.

5.2.9 Qualora una delle Parti comunichi di non avere interesse al deposito della domanda di brevetto o altra forma di tutela o qualora il termine indicato all’art 5.2.3 decada inutilmente, l’altra Parte avrà il diritto di proteggere i Risultati brevettabili esclusivamente a proprio nome e a proprie spese e sarà quindi titolare di tutti i relativi diritti patrimoniali e non, senza nulla dovere all’altra

5.2.10 L’Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i Risultati per finalità di didattica e di ricerca.

5.2.11 Tutte le procedure precedenti e che seguono devono comunque garantire al dottorando il deposito nonché la discussione della tesi di dottorato.

5.3 – Titolarità del Background e del Sideground

5.3.1 Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nella presente convenzione implica in modo diretto o indiretto la cessione o il riconoscimento di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

5.3.2 Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall’altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare e alle condizioni che saranno concordate.

5.4 - Divulgazione e pubblicazione dei risultati

L’Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di divulgare, in tutto o in parte, i Risultati delle attività oggetto della presente Convenzione previa trasmissione in via riservata all’Impresa della bozza della pubblicazione e/o della divulgazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della divulgazione/dell’invio della stessa a soggetti terzi.

L’Impresa avrà facoltà:

a) di comunicare per iscritto all’Università, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; oppure

b) di richiedere per iscritto all’Università, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo connesso ai diritti di Proprietà Industriale.

Ove l’Impresa ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l’Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla pubblicazione e/o all’attività di divulgazione.

Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura

L’Università si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o divulgazioni/presentazioni che i Risultati sono stati realizzati nell’ambito dell’attività oggetto della presente Convenzione. L’Università si riserva comunque il diritto, perpetuo ed irrevocabile, di utilizzare, liberamente e gratuitamente, detti Risultati a fini scientifici e didattici interni, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità.

Le Parti potranno divulgare e pubblicare liberamente i Risultati non suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa.

Le Parti si impegnano favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”, ai sensi dell’art. 7 comma 4 lett. h. del DM 117/2023.

Tutte le procedure previste devono comunque garantire al dottorando il deposito nonché la discussione della tesi di dottorato.

5.5 - Informazioni Confidenziali

Le Informazioni Confidenziali vengono comunicate solo ed esclusivamente allo scopo di consentire la realizzazione delle attività oggetto della convenzione, pertanto non possono essere rivelate a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma, dalla Parte che le riceve salva previa autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite. Esse non possono essere utilizzate, né in tutto né in parte, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite.

Ciascuna Parte s’impegna a conservare e custodire in maniera adeguata, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte di cui sia eventualmente entrata in possesso per tutto il periodo della durata della borsa di dottorato e per i due (2) anni successivi al termine di questa.

In nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che:

a) si tratta d'informazioni già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della Parte Ricevente, o

b) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità, o

c) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza, o

d) si tratta di Informazioni che la Parte Ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dall’altra Parte, o

e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell’altra Parte.

Art. 6 – Assicurazione e Sicurezza

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla parte presso la cui sede si svolge l’attività di ricerca (“Parte ospitante”) per quanto riguarda i lavoratori così come definiti dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come “personale”. Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

L’eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D. Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui alla presente convenzione, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell’idonea manutenzione (art. 71 D. Lgs. 81/08).

Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell’ambito delle attività di cui alla presente convenzione, la Parte ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all’addestramento al loro utilizzo, ove previsto.

L’Università e l’Impresa, rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della “formazione generale” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D. Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale.

La Parte ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall’art. 36 D. Lgs. 81/08, ed è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D. Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

La Parte ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell’ambito delle attività di cui alla presente convenzione, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l’idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica, qualora l’attività comporti l’esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle parti.

L’Università garantisce al dottorando la tutela contro gli infortuni sul lavoro presso I'INAIL, ai sensi del D.M. 10/10/1985 e successive modificazioni e integrazioni (nella formula Gestione per conto dello Stato). Si precisa che detta tutela opera solo ed esclusivamente per gli infortuni occorsi durante esperienze tecnico-scientifiche ed esercitazioni pratiche.

L’ Università garantisce che il dottorando è coperto da polizza di assicurazione contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile o per danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle predette attività. Le polizze di assicurazione sono reperibili sul sito istituzionale dell’Università.

Articolo 7 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e termina con la fine dei corsi.

Articolo 8 – Legge applicabile e privacy

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia, in particolare all’art. 4 - Dottorato di ricerca - della L. n. 210 del 03/07/1998, al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 226 del 14/12/2021 (Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati), al Regolamento di Ateneo per i Corsi di dottorato di ricerca dell’Università di Padova e al bando di concorso.

Sono qui richiamati, per quanto applicabili, gli obblighi previsti all’art. 9 - Obblighi del Soggetto attuatore - del DM 117/23, in particolare anche a carico dell’azienda le lettere f, m, n, o, q del comma 1, che le Parti si impegnano ad adempiere per quanto di competenza.

Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali raccolti nel presente documento e in attuazione dello stesso sono trattati dalle Parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza e utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Articolo 9 - Imposte e stipula

La presente convenzione viene redatta in unico esemplare, verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni vigenti, con oneri a carico dell’Impresa. L’imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall’Università di Padova ai sensi dall’art. 7 del D.M. 23/01/2004, a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall’Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. n. 4443/91/2T, estesa poi dall’Agenzia dell’Entrate, Direzione Provinciale di Padova, con protocollo n.ro 93322/2015 e valida dal 15/10/2015, con oneri a carico dell’Impresa.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, viene scambiata fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell’ultima sottoscrizione.

………… (…) Padova

|  |  |
| --- | --- |
| Per …………………… | Per l’Università degli Studi di Padova |
| Il \_\_\_\_\_\_[carica]\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_[nome e cognome]\_\_\_\_) | Il Direttore Generale(ing. Alberto Scuttari) |